

La decisione impugnata ed il formulario con essa trasmesso violerebbero, a parere della ricorrente, i requisiti del principio generale di determinatezza, poiché in molti punti sarebbero oscuri, indefiniti e contraddittori e non conterrebbero istruzioni chiare per la ricorrente. La ricorrente non potrebbe riconoscere al di fuori di ogni dubbio ciò che esattamente dovrebbe fare per non incorrere nel rischio di sanzioni. La Commissione non avrebbe risposto alle domande e richieste di precisazione, di ampia portata, della ricorrente o non lo avrebbe fatto in misura sufficiente.

5) Quinto motivo: pregiudizio dei diritti della difesa della ricorrente

La decisione impugnata violerebbe i diritti della difesa della ricorrente garantiti all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 48, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto tale decisione obbligherebbe la ricorrente a collaborare attivamente alle valutazioni ed analisi delle informazioni relative all'impresa, attività che in realtà ricadrebbe nell'onere della prova della Commissione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

(Causa T-303/11)

(2011/C 238/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti (Numana, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e G. Orsoni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pedro Llopart Vilarós (Sant Sadurni D'Anoia, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1437/2010-2, e, di conseguenza, richiedere all'Ufficio di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza pronunciata; e
- condannare il convenuto alle spese di tutti i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CONTE LEOPARDI DITTAJUTI» per prodotti e servizi delle classi 33, 35, 40 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 6428338.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «Leopardi» per prodotti della classe 33, registrazione spagnola n. 2073540.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti e dei servizi controversi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile.

Motivi dedotti: falsa interpretazione dell'art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, delle regole 49, n. 1, 20, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, applicabili alla procedura di ricorso ai sensi della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha erroneamente ritenuto di non concedere una sospensione della procedura e ha prorogato il termine ultimo come richiesto congiuntamente dalle parti; (ii) ha erroneamente preso in considerazione la richiesta congiunta delle parti solo dopo la decadenza del termine di presentazione della motivazione, impedendo così, di fatto, alla parte interessata di presentare la stessa entro la scadenza e causando la scadenza dei termini; e (iii) violazione dei requisiti procedurali da parte della commissione di ricorso, dato che essa non ha preso in considerazione i motivi del ricorso, sebbene le dichiarazioni rilevanti siano state presentate oltre i termini, in violazione altresì del principio generale di economia processuale e di salvaguardia della validità dei documenti contenuti nel fascicolo di causa.

Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Schwenk Zement/Commissione

(Causa T-306/11)

(2011/C 238/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. M. Raible)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2367, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini;
- condannare la Commissione, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo: sproporzione della forma della decisione

La decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la decisione rappresenterebbe il primo mezzo istruttorio utilizzato nei confronti della ricorrente e la ricorrente sarebbe stata disposta a fornire informazioni.

— Senza dubbio il regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 ⁽¹⁾ non presupporrebbe una gerarchia tra la semplice richiesta di informazioni e la decisione di richiesta di informazioni. Ciò tuttavia non cambierebbe il fatto che il principio di proporzionalità andrebbe tenuto in considerazione nella scelta del mezzo istruttorio.

— Una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003 sarebbe, rispetto ad una decisione di richiesta di informazioni, lo strumento più clemente ed altrettanto efficace nel caso di una società disposta a fornire informazioni.

2) Secondo motivo: violazione dell'art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003

La decisione impugnata non rispetterebbe i requisiti della base giuridica dell'art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003.

— La Commissione non preciserebbe concretamente i fatti contestati e le informazioni richieste con lo strumento in esame non avrebbero pressoché alcun nesso con i presunti fatti contestati.

— La decisione di richiesta di informazioni non sarebbe pertanto necessaria per le indagini della Commissione. Una violazione della normativa antitrust non potrebbe essere provata per mezzo delle informazioni richieste.

3) Terzo motivo: sproporzione della fissazione del termine

Il termine di due settimane per rispondere alla domanda 11 non sarebbe stato sufficiente per la ricorrente.

— Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe senza motivo ridotto, in confronto alla bozza della decisione, da due mesi a due settimane il termine per rispondere alla domanda 11.

— Sarebbe stato impossibile per la ricorrente rispondere puntualmente entro il termine di due settimane. Nondimeno la Commissione avrebbe categoricamente rifiutato di prorogare il termine.

— Un termine più lungo sarebbe assolutamente necessario, considerate la portata delle informazioni richieste, la difficoltà di reperirle, nonché la situazione individuale della ricorrente.

4) Quarto motivo: insufficiente motivazione della decisione impugnata

La decisione impugnata non sarebbe regolarmente motivata.

— La decisione impugnata non farebbe riconoscere i fatti contestati alla ricorrente. Non farebbe neppure capire in che modo i presunti fatti contestati sarebbero connessi con le informazioni richieste.

— Difetterebbe anche una motivazione sufficiente per la fissazione del termine in generale, nonché per la riduzione da due mesi a due settimane del termine fissato nella bozza della decisione per rispondere alla domanda 11.

5) Quinto motivo: violazione dei diritti della difesa della ricorrente

A causa dei tempi ristretti stabiliti dalla Commissione, verrebbero violati i diritti della difesa della ricorrente, in particolare la sua tutela da una possibile auto-accusa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-308/11)

(2011/C 238/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentante: V. Leone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

In via principale:

— annullare *in toto* la decisione contestata, nei confronti di Eurallumina.

In via subordinata:

— annullare l'articolo 2 della decisione contestata, in relazione alla Misura ex Decreto 2004 e, conseguentemente l'art. 3 della decisione contestata riguardante l'ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

In via, ulteriormente, subordinata:

— annullare l'articolo 3 della decisione contestata, per la parte riguardante l'ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

E, in ogni caso,

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Si chiede l'annullamento della decisione impugnata, che: